

Giovanni Luchetti

«Libertas inaestimabilis res est»

Note sulla schiavitù in epoca giustiniana (*)

Marco Melluso dedica la sua ricerca – che costituisce lo sviluppo della tesi di laurea – ad un fenomeno, spesso studiato dalla storiografia e dalla giusromanistica del passato, quale quello della schiavitù, ma riservando la propria attenzione all'epoca del diritto romano ultimo con particolare riferimento a quello giustiniano, con un taglio temporale che – è opportuno ascriverlo fin d'ora a merito dell'autore – permette all'indagine di esplorare fonti, come quelle della legislazione giustiniana del Codice e soprattutto delle Novelle, non sempre adeguatamente note alla moderna scienza romanistica.

Il libro – introdotto da una breve prefazione (p. 9-12) – si articola in tre capitoli, dedicati rispettivamente all'esame delle cause della schiavitù e ai modi di acquisto della libertà (p. 13-133), a fornire un quadro del regime giuridico della schiavitù (p. 135-214) e a discutere infine la rilevanza sociale del fenomeno (p. 215-283). Seguono delle conclusioni (p. 285-303), un'ampia bibliografia (p. 305-323) e l'indice delle fonti (p. 325-339).

Il primo capitolo si apre (p. 15 ss.) con l'esame della massima secondo cui servi si nasce o si diventa (*'servi autem aut nascuntur aut fiunt'*), rivolgendo in particolare l'attenzione alla progressiva limitazione della regola di origine classica secondo cui nasceva schiavo chi fosse nato da madre di condizione servile. Sotto questo profilo l'autore, precisato che già in diritto classico la disposizione non trovava applicazione nel caso in cui la madre fosse stata libera al momento del concepimento o in qualunque altro della gestazione (cfr. D. 1.5.5.2 e *Iust. inst.* 1.4.pr., in cui, a differenza di quanto avviene nel testo marciano del Digesto, l'interpretazione favorevole al nato si riporta all'opinione di Marcello), si sofferma dapprima su alcuni casi specifici in cui in diritto giustiniano – *favore libertatis* – il nato da schiava, benché appunto concepito da madre di condizione servile, poteva tuttavia essere riconosciuto come libero (è il caso – già noto al diritto classico – del nato da schiava che fosse stata donata col patto che fosse manomessa senza che ciò fosse avvenuto prima del parto o quello – previsto da C.I. 7.15.3, del 531 – dei figli della schiava concubina che avesse convissuto con il *dominus* fino alla morte di quest'ultimo, o ancora quello – regolato da *Nov.* 78.4, del 539 – dei figli della schiava poi sposata che dovevano intendersi perciò liberi e legittimi), poi sulle cause di perdita della libertà previste dal *ius gentium* (con riferimento particolare alla *captivitas* e alla riforma giustiniana – riconducibile a *Nov.* 22.7, del 536 – che portò al superamento del principio classico secondo cui *matrimonium captivitate dirimitur*). Vengono successivamente prese in considerazione (p. 24 ss.) le cause di schiavitù riconducibili piuttosto al *ius civile* o comunque ormai ricondotte dal diritto giustiniano al *ius civile*, con particolare riferimento al caso del libero più che ventenne che si sia fatto vendere *ad pretium participandum* e a quello del liberto che sia venuto meno al proprio dovere di *obsequium* nei confronti del *dominus* (con particolare riferimento in questo caso alla nuova disciplina giustiniana – introdotta da *Nov.* 78.2 – del *ius in servitutem revocandi*).

*) A proposito di Marco MELLUSO, *La schiavitù nell'età giustiniana. Disciplina giuridica e rilevanza sociale*, s.l., Presses Universitaires Franc-Comtoises, 2000 (diffusé par Les Belles Lettres, Paris), p. 339.

I paragrafi che seguono (p. 33 ss.) sono invece dedicati all'analisi di situazioni in cui, nel diritto romano dell'epoca postclassica e giustiniana, la perdita della libertà era ormai tendenzialmente esclusa (o quanto meno in concreto assai limitata). Apposite trattazioni sono infatti riservate alla legislazione tardoimperiale riguardante la vendita e l'esposizione degli infanti, sottolineando come la tendenza dei compilatori e della cancelleria (espressa rispettivamente con l'inserimento nel Codice della costituzione costantiniana riprodotta in C.I. 4.43.2 e con l'emanazione di C.I. 8.51.3 del 529) fosse diretta nel primo caso a limitare a situazioni eccezionali la vendita (che si dice ammessa '*propter nimiam paupertatem egestatemque*' e comunque '*victus causa*') e a favorire comunque il più possibile il riscatto di chi, in quanto venduto, avesse perduto lo *status* di libero e, nel secondo, a escludere – in contrasto con una nota disposizione costantiniana (C.Th. 5.9.1) – che chi fosse stato esposto potesse per ciò solo considerarsi di condizione servile. Tutto ciò in un quadro evolutivo in cui, con la successiva *Nov.* 153 del 541, promulgata su richiesta del vescovo Andrea di Tessalonica, vennero in seguito altresì minacciate pene gravissime nei confronti di chi, avendo violato il divieto di esposizione, pretendesse poi di rivendicare come schiavo l'esposto divenuto adulto, venendosi così a fissare un regime non privo di elementi di continuità con quello previsto da alcuni canoni conciliari del V secolo e dell'inizio del VI (tema quest'ultimo su cui l'autore ritorna anche a p. 275).

Considerazioni sempre ispirate al *favor libertatis* guidano poi la cancelleria giustiniana prima all'abolizione delle disposizioni del Sc. Claudiano (cfr. *Iust. inst.* 3.12.1 e C.I. 7.24.1, forse del 533) (p. 47 ss.) e successivamente, nel 536 attraverso *Nov.* 22.8, all'abolizione della *servitus poenae* (p. 57 ss.), sia nel caso che la perdita della libertà fosse derivata da condanna *in metallum*, sia – almeno secondo Melluso – che fosse conseguenza piuttosto di una condanna *ad bestias* (che questa fosse del resto l'interpretazione che per lo più già davano della riforma giustiniana gli stessi giuristi bizantini è peraltro confermato – al di là delle considerazioni dell'autore – da *Epit. Athan.* 10.2.7 e dal confronto con *Epit. Athan.* 23.13.1 e 18 P. 7.2).

Al *favor libertatis* vengono poi riferite in maniera esplicita dall'autore le numerose innovazioni giustiniane riguardanti le manomissioni e la loro forma (p. 59 ss.). In questo quadro Melluso – sottolineando opportunamente che ormai la manomissione, indipendentemente dalla forma, comportava l'acquisto, oltre che della libertà, anche dello *status* di cittadino (p. 61) – coglie dapprima l'occasione per evidenziare la centralità assunta dalla *manumissio in ecclesia* e l'avvenuta semplificazione della *manumissio vindicta* (p. 62 ss.) per poi passare all'esame – condotto con diligenza – delle numerose riforme giustiniane volte a risolvere una serie di questioni particolari riguardanti le manomissioni *mortis causa* (p. 67 ss.). Più specificamente viene proposta una rapida carrellata delle disposizioni conservate in C.I. 7.4.14-17, 7.7.2, 6.57.6, 6.4.4, 6.35.11, 7.2.15, 3.31.12, nonché, più in dettaglio, delle importanti riforme in materia di manomissione dello schiavo in usufrutto (C.I. 7.15.1 del 530) e del servo comune (C.I. 7.7.1, anch'essa del 530).

Nello stesso ordine di idee si collocano anche le disposizioni giustiniane volte ad abolire o comunque a restringere la portata delle norme limitatrici delle manomissioni introdotte dalla legislazione del primo Principato: l'autore se ne occupa innanzi tutto con riferimento alla *media via* prescelta in *Iust. inst.* 1.6.7 a proposito del limite di età dei venti anni imposto dalla *lex Aelia Sentia* anche per le manomissioni testamentarie (p. 78 ss.), limite abbassato a diciassette anni dai compilatori delle Istituzioni e coerentemente portato al momento stesso dell'acquisto della capacità di fare testamento dalla *Nov.* 119.2 del 544, e successivamente (p. 84 ss.) a proposito da un lato dell'abolizione della *lex Fufia Caninia* (C.I. 7.3.1 del 528), dall'altro di quella della *dediticia libertas* e della latinità dei manomessi di età inferiore ai trenta anni (C.I. 7.15.1 e 2, entrambe del 530) fino alla definitiva abolizione della latinità avvenuta nel 531 con C.I. 7.6.1.

Tuttavia ancora in diritto giustiniano – come opportunamente rileva l'autore – '*aliis multis modis libertas servo competere potest*' (cfr. *Iust. inst.* 1.5.1). A questo proposito si ripercorre (p. 86 ss.) la legislazione tardoimperiale che aveva introdotto una variegata serie di casi di liberazione *ex lege* vuoi a titolo di premio per un comportamento ritenuto dall'ordinamento meritevole di riconoscimento (è il caso dello schiavo che abbia denunciato gli assassini del proprio *dominus* o gli addetti alla moneta-

zione che abbiano coniato monete false o contraffatte, o ancora chi abbia compiuto un reato di ratto passato sotto silenzio), vuoi per la posizione sociale raggiunta dallo schiavo con il consenso del *dominus* (è il caso dello schiavo entrato a far parte della milizia o, su altro piano, che sia entrato in un monastero). A questi si aggiungono (p. 88 ss.) i casi in cui l'ordinamento coglie nei comportamenti tenuti dal *dominus* una volontà implicita di liberare lo schiavo, casi tra cui spiccano in particolare quelli dello schiavo istituito erede dal proprio padrone (cfr. C.I. 6.27.5 e 6, entrambe del 531) e dello schiavo da questi adottato (C.I. 7.6.1.10), fattispecie quest'ultima cui viene dedicata una trattazione autonoma, ma che a sua volta si configura come un caso di liberazione *ex lege*.

Da ultimo l'autore affronta l'esame dei casi in cui la liberazione dello schiavo è prevista dall'ordinamento per sanzionare con la perdita della *dominica potestas* un comportamento, giudicato riprovevole, del *dominus* e in cui comunque si ravvisa ancora una volta una volontà implicita di manomissione (p. 98 ss.). È il caso dell'abbandono dello schiavo malato, disciplinato nel diritto giustiniano da C.I. 7.6.1.3 e da *Nov.* 22.12 e – nel quadro di una politica legislativa volta a reprimere la piaga sociale della prostituzione – della schiava che sia stata prostituita nonostante fosse stata venduta con la clausola '*ne prostituatur*' (cfr. C.I. 4.56.1 e 2, entrambe di Severo Alessandro: si veda anche C.I. 7.6.1.4), così come ancora – nell'ultima legislazione novellare – dello schiavo che abbia subito la castrazione (si veda *Nov.* 142, del 558).

Una trattazione *ex professo* (p. 111 ss.) è poi dedicata alle *liberales causae* con particolare riferimento alla costituzione giustiniana che nel 528 (cfr. C.I. 7.17.1) abolì la figura dell'*adsertor libertatis*, sia nel caso della *vindicatio in libertatem* che in quello della *vindicatio in servitatem* trasformando lo schiavo, vero o presunto, da oggetto della causa in vera e propria parte processuale (cfr. anche C.I. 7.17.2 del 531), così come pure, a conclusione del primo capitolo (p. 122 ss.), allo *status* giuridico dei liberti, con particolare riferimento da un lato all'unificazione degli *status libertinorum* avvenuta con l'abolizione della categoria dei *dediticii* e dei latini e poi con l'avvicinamento dei libertini agli ingenui attraverso le disposizioni della *Nov.* 78 del 539, che riconobbe, all'atto della manomissione, l'automatica concessione del *ius anulorum aureorum* e della *restitutio natalium*, dall'altro alla riforma giustiniana della successione *mortis causa* degli stessi liberti (C.I. 6.4.4 dell'anno 531) che riconobbe un ruolo preminente ai congiunti dell'ereditando.

Il secondo capitolo (p. 137 ss.) si apre tratteggiando le linee di sviluppo che, già a partire dal diritto classico, avevano progressivamente umanizzato i rapporti tra *domini* e *servi*, con particolare riferimento ai testi famosissimi di *Iust. inst.* 1.8.1 e 2 e – sempre nel tentativo di definire i nuovi «equilibri» che tendono ad instaurarsi tra gli schiavi e i loro padroni – con un'articolata discussione delle previsioni giustiniane (cfr. Procop., *hist. arc.* 11.34-36 e 16.18-28) volte ad ammettere con più larghezza – forse per ragioni di interesse pubblico e in taluni casi di lotta politica – l'*accusatio domini* ad opera del servo con riguardo al caso della pederastia (p. 142 ss.).

Limiti all'esercizio della *dominica potestas* vengono imposti già a partire dall'epoca tardoimperiale (p. 148 ss.) anche per impedire lo smembramento dei nuclei familiari composti da schiavi (cfr. C.Th. 2.25.1 = C.I. 3.38.11) e, d'altro canto, sempre maggiore rilevanza giuridica viene assunta dalla *servilis cognatio* sia in una eventuale prospettiva successoria (l'autore ricorda le disposizioni di C.I. 6.4.4.10-11 in cui venne prevista che al liberto potessero succedere *ab intestato* i figli da lui generati in condizione di schiavitù), sia con riferimento alla possibilità di legittimare i figli *ex ancilla nati*. A questo proposito viene anzi introdotto un ampio *excursus* (p. 155 ss.) dedicato a prendere in considerazione la possibilità – concessa soltanto dalla legislazione novellare a partire dal 536 – di rendere legittimi i nati da unioni concubinarie con schiave mediante offerta alla curia (*Nov.* 38.2.1) o susseguente matrimonio (*Nov.* 18.11, 78.4.pr. e 89.8.pr.). Tale legislazione ben si inserisce del resto nell'ottica di favore con cui la cancelleria giustiniana guarda – più in generale – alle unioni di fatto di tipo concubinario, senza peraltro – a parere dell'autore – che a tali unioni possa dirsi conferito il rango di unioni paramatrimoniali (anche se – lo ricordo per inciso – è la stessa legislazione giustiniana a riconoscere ai *naturales* una crescente capacità di acquisto nei confronti del patrimonio paterno, fino ad ammetterla in una limitata quota anche *ab intestato*: cfr. *Nov.* 18.5 del 536), essendo la

preoccupazione del legislatore piuttosto quella di favorire la trasformazione delle unioni di fatto in matrimonio (p. 166 ss.).

Successivamente l'attenzione si rivolge al regime del peculio servile (p. 171 ss.), a quello degli acquisti del *servus communis*, definitivamente fissato con la *decisio* riprodotta in C.I. 4.27.2 (p. 176 s.), nonché soprattutto alla responsabilità nossale (p. 178 ss.). A questo proposito, dopo una disamina dei testi inseriti nel titolo 4.8 delle Istituzioni imperiali, l'autore compie un ampio *excursus* sulla responsabilità nossale in relazione al complesso regime delle *actiones furti et damni in factum adversus nautas* e all'*actio de effusis vel deiectis* (p. 187 ss.) con particolare riferimento ai testi di D. 47.2.42.pr. e D. 9.3.1.7-8, ipotizzando – sulla scia del Biondi – che i frammenti in questione siano stati sottoposti a un lavoro di rimaneggiamento che li avrebbe in qualche modo conformati alla nuova concezione giustiniana che tenderebbe a porre lo schiavo come centro di imputazione di situazioni soggettive e – nel caso di specie – a renderlo pienamente responsabile dell'illecito commesso e come tale legittimato passivo dell'*actio poenalis*.

Il capitolo si chiude (p. 196 ss.) con l'esame della disciplina volta a vietare ad ebrei, pagani e probabilmente eretici di possedere (e nel caso degli ebrei circondare) schiavi cristiani ortodossi (cfr. C.I. 1.10.1 e in particolare la giustiniana C.I. 1.10.2, che è *restituta*) e di quella rivolta a regolare il fenomeno dei *servi fugitivi in ecclesia* (p. 199 ss.) che poi manifestassero anche l'intenzione di abbracciare la vita monastica, fenomeno di cui si occupano soprattutto *Nov. 5.2.pr.* del 535 e *Nov. 123.35* del 546 (ma cfr. anche *Nov. 123.4* e *17.pr.*), nonché – in maniera non sempre coerente con le disposizioni della legislazione novellare – due *leges* comunemente note come *Bullae Sanctae Sophiae*.

La rilevanza sociale della schiavitù in epoca giustiniana è infine argomento del capitolo conclusivo (p. 217 ss.) che prende le mosse dall'esame delle scarse testimonianze documentali in argomento che possano essere fatte risalire con certezza al VI secolo. Vengono innanzi tutto presi in considerazione alcuni papiri egiziani di contenuto eterogeneo (p. 218 ss.) che documentano atti di manomissione (P. Köln 3. 157) o di compravendita di schiavi (P. Strass. Inv. 1404) o che testimoniano il perdurare della prassi sociale di concedere l'asservimento di propri sottoposti per debiti insoluti (P. Cairo Masp. 1. 67023 + P. Coll. Youtie 2. 92) o infine che ci riferiscono della propensione a creare – soprattutto per ragioni economiche – situazioni di dipendenza di fatto che tendono a trasformarsi in vere e proprie situazioni di asservimento che finiscono per risultare irreversibili (P. Cairo Masp. 1. 67089 + P. Cairo Masp. 3. 67294).

Segue l'esame dell'evoluzione della schiavitù come fenomeno sociale nel tardoantico, sottolineando come l'arretramento del sistema schiavistico sia – almeno in Oriente – essenzialmente da mettere in relazione alla crisi della città antica e al venir meno della signoria delle *civitates* sulle terre del contado circostante (p. 231 ss.). A differenza di quanto avviene in Occidente – in cui il fenomeno della schiavitù, come risulta anche dall'interesse che ad esso viene ancora riservato dalle fonti giurisprudenziali, dalla legislazione imperiale e da quella dei legislatori barbari (cui l'autore dedica un rapido esame alle p. 249-256), appare persistente – in Oriente la condizione servile, non più fenomeno di massa, verrebbe ormai relegata – secondo l'autore – in ambito domestico senza che però cessi del tutto di essere fattore di destabilizzazione sociale come dimostrerebbe la repressione del fenomeno dei *servi confugientes in ecclesiam* nella città di Costantinopoli che, come attestano le *Bullae Sanctae Sophiae*, era tale da turbare la quiete pubblica cittadina (p. 238 ss.). Del resto proprio sulla questione dei *servi fugitivi in ecclesia* l'atteggiamento della Chiesa – di cui l'autore si occupa a più riprese con riferimento al pensiero dei Padri e alle disposizioni dei Canoni conciliari (p. 242 ss. e p. 257 ss.) – appare a sua volta non univoco, dimostrandosi da un lato – come attestano le disposizioni di alcuni Concili occidentali – favorevole all'accoglienza e all'asilo, dall'altro – come si ricava ad esempio da quanto disposto dal Concilio di Calcedonia – contrario alla possibilità che da ciò scaturisca – *invito domino* – la vestizione e la monacazione di uno schiavo (p. 267 ss.). Bivalente è anche l'atteggiamento dei Canoni conciliari nei confronti delle manomissioni, favorevole alla diffusione della *manumissio in ecclesia*, ma contrario alla diffusione delle manomissioni qualora riguardino schiavi appartenenti a chiese o monasteri, che facciano parte cioè del patrimonio della Chiesa (p. 262 ss.).

Tale punto di vista pare coerente con l'accettazione da parte dei Padri della Chiesa del fenomeno servile (cfr. in particolare p. 258 ss.). Non mancano infatti le giustificazioni teoriche dell'esistenza stessa della schiavitù che nella patristica occidentale viene anzi normalmente ricollegata alla colpa del peccato originale e vista come punizione e riparazione nonché come strumento per arginare la spinta dell'uomo verso il male (si può ricordare ad esempio la posizione di San Gregorio Magno), motivo questo che talvolta ritorna anche nella patristica orientale (si può menzionare il pensiero di Giovanni Crisostomo) che tuttavia da parte sua non manca in qualche teorizzatore – come nel caso dello Pseudo-Dionigi Areopagita – di ritenerla addirittura conforme all'ordine voluto da Dio (p. 245 s.).

L'indagine si conclude con un rapido sguardo rivolto alla recezione dei materiali compilatori e della legislazione giustiniana nelle compilazioni bizantine (p. 277 ss.) e con delle conclusioni (p. 285 ss.) in cui l'autore fornisce un quadro di sintesi dell'indagine, sottolineando da un lato come la concezione giustiniana della schiavitù – e in specie le reiterate affermazioni circa la sua contrarietà al *ius naturale* – risulti fortemente legata al giusnaturalismo di ispirazione stoica delle fonti giurisprudenziali classiche, dall'altro come tutta l'opera legislativa giustiniana – laddove le si possa riconoscere originalità di intenti rispetto al passato – sia mirata, sulla scorta del principio ispiratore del *favor libertatis*, alla massima semplificazione degli *status personarum* in un contesto economico sociale ove la schiavitù ha ormai perso la sua rilevanza sul piano macroeconomico, circoscrivendosi a fenomeno essenzialmente diffuso in ambito domestico.

Ho fin qui volutamente lasciato largo spazio all'esame del contenuto della ricerca per meglio evidenziare l'ampiezza delle tematiche in essa analizzate. L'autore, muovendosi con diligenza nell'esame di materiali eterogenei e non sempre del tutto noti alla dottrina romanistica (e tanto meno alla letteratura istituzionale), compie infatti nella sua indagine un'ampia ricognizione delle fonti giuridiche (non limitandosi a quelle del *Corpus iuris*), ecclesiastiche (sia di quelle patristiche che di quelle riferibili a Canoni conciliari) e di alcuni documenti della prassi, mostrando altresì una attenta sensibilità per gli aspetti sociali della schiavitù nel tardoantico e nell'epoca giustiniana. Ne risulta una lettura del dipanarsi del fenomeno nel corso del VI secolo di ampia prospettiva e viva nei contenuti, non priva – ove necessario – di una sempre misurata discussione della dottrina.

Ciò non esclude che le esegesi dei testi siano in alcuni casi un po' troppo rapide e tendano a concludersi con un'accettazione, talvolta non sufficientemente critica, di posizioni dottrinali espresse in precedenza e che soprattutto il terzo capitolo, nella sua frammentarietà e nella sua tendenza a procedere *per exempla*, appaia dettato più da sete personale di conoscenza che dalla volontà di fornire un quadro scientificamente completo e pienamente attendibile, risultato che non si può dire sempre raggiunto in specie laddove la ricerca si confronta, un po' troppo «a volo d'uccello», con fonti e tematiche di ardua complessità, ed in particolare – e più precisamente – con l'atteggiamento assunto dalla Chiesa o con gli sviluppi postgiustiniani.

L'indagine è comunque sempre ricca di motivi di interesse anche laddove talvolta sfugge all'autore qualche imprecisione come nel caso in cui – forse per una svista o forse per un errore di stampa – si data C.I. 7.7.1 al 531 senza cogliere l'incongruenza costituita dal fatto che la costituzione si autoqualifica come *decisio* (p. 73) o come in quello in cui si attribuisce alla questura di Triboniano la *Nov. 142* che – come riconosce anche l'autore – è databile al 558 (cfr. p. 109) o come ancora in quell'altro in cui la *lex Iunia Norbana*, aderendo un po' acriticamente ad un'antica ipotesi minoritaria del Romanet du Caillaud, viene datata al 25-24 a.C. (p. 124), senza riferimenti alle numerose dispute dottrinali che la denominazione e la datazione della legge ha sollevato e senza in particolare alcun richiamo agli studi di De Dominicis e di Sirks che portano invece a propendere per la denominazione di *lex Iunia* e per la data del 17 a.C. Sono pienamente d'accordo invece per quanto riguarda la spiegazione (p. 82) della discrasia tra *Iust. inst.* 1.6.7 e i testi del Digesto (D. 40.5.4.18 e D. 4.5.34.1) che a mio avviso si spiega con il fatto che il passo delle Istituzioni venne rimaneggiato a ridosso della pubblicazione, evidentemente quando già ferveva – e forse era compiuta – l'opera di redazione delle copie della raccolta di *iura*.

Nonostante questi rilievi, che possono sembrare – e forse sono – ingenerosi in una ricerca di così ampio respiro, va comunque senza riserve rilevato che il lavoro raggiunge risultati nel complesso attendibili soprattutto laddove sottolinea la crescita di altre forme di dipendenza che non si inquadrano nello *status* servile in relazione alle trasformazioni economiche e sociali che caratterizzano il tardoantico o quando evidenzia la tendenza della schiavitù a concentrarsi nell'ambito domestico, circostanza che inevitabilmente tende ad umanizzare il rapporto che si instaura tra *domini* e schiavi. Forse meno convincente, in questo specifico quadro, l'autore risulta invece laddove ipotizza anche una certa incidenza delle dottrine cristiane sull'evoluzione del regime giuridico della schiavitù, incidenza che si manifesterebbe in particolare nella trasformazione del potere dominicale non più configurato come esercizio del diritto di proprietà, ma come semplice potere disciplinare (p. 137).

Va al proposito osservato che in realtà anche l'ingerenza dello Stato nell'esercizio della *dominica potestas* – ingerenza cui l'autore fa riferimento nello stesso contesto – oltre ad essere ben più risalente si configura piuttosto proprio come limite all'esercizio del diritto di proprietà del *dominus*, pur nel quadro della fissazione di nuovi confini tra interesse privato e interesse pubblico (p. 141). D'altra parte – e su un piano più generale – la questione degli influssi del cristianesimo sulla disciplina giustiniana della schiavitù è problema troppo delicato per poter essere posto in alternativa – come tende a fare l'autore – a scelte diversamente orientate «di carattere eminentemente politico ed economico» (p. 299).

Non è questa la sede per riprendere discussioni tanto impegnative, ma – pur escludendo una influenza diretta del cristianesimo – pare plausibile ritenere che la diffusione delle concezioni cristiane nella società del tempo, saldandosi ad un filantropismo di derivazione filosofica già diffuso nelle coscienze di gruppi ristretti, ma culturalmente dominanti, abbia contribuito a modificare il rapporto tra schiavi e *domini*, in un contesto sociale in cui – anche per la dimensione domestica del fenomeno servile – lo schiavo, almeno in certi ambienti, poté riappropriarsi nei fatti, ancor prima che nella forma del diritto, di quella condizione di uomo come ben sappiamo riconoscitagli alla luce del *ius naturale*. In quest'ottica complessiva si spiegano a mio avviso con sufficiente chiarezza le riforme introdotte dalla legislazione giustiniana nella sua gran parte indirizzata da un lato a sottrarre alla condizione servile soggetti che secondo le regole del diritto antico – spesso non più aderenti alle nuove realtà sociali – vi sarebbero dovuti ricadere e dall'altro a garantire le scelte (soprattutto familiari e religiose) di chi – suo malgrado e contro l'uguaglianza naturale – si trovasse a vivere la propria vita nella condizione di schiavo.

Come si vede la ricerca apre spunti di proficua riflessione e importanti prospettive di indagine, elementi questi che fanno aggio sui limiti che pure non vanno nascosti. Per il giovane autore di scuola genovese, cui va con sincero apprezzamento altresì riconosciuto il merito di aver condotto la propria ricerca con una sobrietà e chiarezza che purtroppo, come ben sappiamo, non sempre sono tipiche dei nostri studi, vale – come del resto per molti dei nostri giovani – più che mai l'ammoneimento, consonante con lo spirito e la logica dei giustiniani, secondo cui non si deve rendere troppo impervia alla *cupida legum iuventus* la via dello studio del diritto, perché altrimenti si corre il grave rischio di farla desistere.